

versi 3° e 4° di questo articolo. Io credo necessario uno spostamento nel senso che il terzo capoverso diventi il penultimo, e allora si avrebbe una modificazione nello stesso capoverso terzo, che dovrebbe essere formulato diversamente.

PRESIDENTE. Seguono tre emendamenti dell'onorevole Marchesano, firmati anche dagli onorevoli Lo Presti, Macchi, Tortorici, Abisso, De Felice-Giuffrida, Labriola, Lucci, Colajanni, Bentini, Beltrami, La Via:

« *Nel secondo comma, alle parole:* Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea ecc., *sostituire:* Alla detta pena è aggiunta la interdizione temporanea ecc.

« *Nel terzo comma, alle parole:* o il vettore, *sostituire:* e il vettore.

« *Nel quarto comma, alle parole:* Se il delitto sia commesso per loro negligenza ecc., *sostituire:* Se il delitto fu facilitato da loro negligenza ecc.

« *Sopprimere il quinto comma.* »

Ma, onorevole Marchesano, ella ha già svolto questi emendamenti nella discussione generale. Non è vero?

MARCHESANO. Sì, mi limiterò quindi ad enunciarli. Io domando che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici non sia facoltativa pel giudice, ma sia aggiunta sempre alla pena corporale. Chiedo poi che il vettore sia dichiarato non alternativamente ma, quando sia il caso, solidalmente responsabile coll'armatore e con tutti gli altri buoni borghesi che profittano di questo contrabbando, e di cui l'onorevole Modigliani è così tenero.

Insisto infine nel terzo emendamento perchè sia ristabilita la pena del progetto ministeriale, se il delitto fu facilitato per negligenza, non se fu commesso, perchè queste parole *se fu commesso* darebbero luogo ad interpretazioni molto varie.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell'onorevole Sarrocchi, firmati anche dagli onorevoli Dello Sbarba, Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Gasparotto, Abisso, De Vito:

« *Sostituire ai comma terzo e quarto del testo concordato tra Governo e Commissione il comma quarto del disegno di legge del Ministero:*

« *ovvero* (subordinatamente al rigetto di questo emendamento)

« *Nel quarto comma, alle parole:* e con la multa da lire trecento a duemila, *sostituire le parole:* ferma rimanendo l'obbligazione solidale pel pagamento della multa.

« *Aggiungere in fine:* tanto per i colpevoli del reato previsto nella prima parte di questo articolo, quanto per il proprietario, l'armatore, il capitano, il padrone della nave e il vettore, colpevoli di negligenza o di imprudenza ».

L'onorevole Sarrocchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SARROCCHI. Dei due emendamenti che ho presentati sull'articolo primo, svolgo soltanto il primo; e lo svolgo perchè esso si riferisce ad una questione che può ingenerare gravi dubbi nell'applicazione della legge.

Io domando anzitutto all'onorevole ministro ed al relatore in qual modo si debbono applicare i comma 3 e 4.

Il terzo dice: « Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento della multa ».

Con queste parole si comincia ad affermare che, anche senza la prova della colpa, il proprietario, l'armatore, il capitano, ecc., sono tenuti al pagamento della multa *in solidum* col colpevole della dolosa esportazione; multa che può salire fino al quintuplo del valore della merce e può quindi essere ingente.

E nel quarto capoverso è detto: « Se il delitto sia commesso per loro negligenza o imprudenza, sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila ».

Orbene, ecco la mia domanda: quando è provata la negligenza e la colpa, si applica anche il primo capoverso, o si applica il secondo?

Se si applicano ambedue i capoversi avremo una duplicazione di penalità, perchè, mentre s'impone all'armatore o al proprietario l'obbligo di pagare la multa che è inflitta al colpevole dell'esportazione, gli si applica anche una multa speciale per la sua negligenza provata di proprietario, di armatore, di capitano, ecc.

Il difetto dell'applicazione cumulativa del 3° e del 4° comma è dunque evidente. Se poi, come pare che accenni l'onorevole Stoppato, l'applicazione del quarto comma esclude l'applicazione del terzo, il difetto della legge è più manifesto, perchè si giunge alla conseguenza (ed io invito l'onorevole